VG 513/2015.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato dr. Cosmo Crolla ;

letto il ricorso, depositato in data 15/09/2015 con il quale [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] c.f. [redacted] ha chiesto che fosse dato accesso alla procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento" disponendo la comunicazione ai creditori della proposta

rilevato che il debitore , attraverso la vendita del 50% dell'immobile alla moglie separata per € 240.000 incassati in parte (€ 150.000) attraverso il retratto di mutuo concesso dalla [redacted] e in altra parte (€ 90.000) mediante il versamento da parte dell'acquirente della provvista attraverso assegni circolari, propone l'integrale pagamento dei crediti prededucibili (€ 16.000) e di quelli privilegiati (€ 187.923,32) e il soddisfacimento parziale , in ragione del 18,42%, (37.076,68) dei creditori chirografari stimati in € 201.228;

ritenuto che, con provvedimento assunto in data 26/10/2015, il Tribunale Di Firenze, nella persona del giudice delegato Dott.ssa Patrizia Pompei, ha fissato l'udienza ex art 10 l. nr 3/2012: a) disponendo che fosse comunicata ai creditori la proposta e il decreto ai creditori entro i termini fissati; b) ordinando all'organismo di composizione della crisi, rappresentato dal [redacted] la pubblicità della proposta e del decreto;

che all'udienza del 10/12/2015 il dr. [redacted] dava atto che era pervenuto un solo voto favorevole da parte della [redacted] e che, salvo la nota pervenutagli dalla [redacted] con la quale, chiedendo che le due fideiussioni prestate dal debitore in loro favore e relative a debiti contratti da terzi restassero valide ed efficaci anche dopo l'omologa del piano, la stessa comunque non esprimeva alcun voto in ordine all'accordo, fino a quel momento non erano pervenuti voti contrari e che pertanto era stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art . 11 comma 1 l. cit.;

considerato che, essendo stato raggiunto l'accordo, e trasmessa la relazione, a cura dell'organismo della crisi, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle

percentuali di cui all'art 11 comma l. cit, nel termine dei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni,

---

che l'organismo di composizione crisi ha provveduto a trasmettere al Giudice Delegato l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che , in sede di omologa , il Giuidce Delegato è tenuto oltre che ad controllo sulla regolarità formale della procedura anche al riesame dei requisiti di ammissibilità della procedura;

rilevato che il piano non tiene conto della posta debitoria potenziale costituita degli importi di tre fideiussioni prestate da [redacted] in favore della [redacted] e di [redacted] per debiti di terzi;

che dalla relazione del professionista nominato ex art 15 comma 9 risulta che [redacted] è socio (e legale rappresentante) di due società la [redacted] e [redacted]

ritenuto che con riferimento la prima società è fortemente esposta con la conseguenza che dei debiti deve risponderne anche il socio illimitatamente responsabile [redacted] ;

che tali debiti non sono ricompresi nel piano pur trattandosi all'evidenza di passività;

che , pertanto,il piano risulta gravemente lacunoso con riferimento alla situazione debitoria che appare per il sovraindebitato molto più grave di quella esposta;

PQM

Rigetta la richiesta di omologa dell'accordi di composizione della crisi.

Si comunichi.

Firenze 18 febbraio 2016.

19 FEB 2016

Il Giudice Delegato

Dr. Cosmo Crolla